

STATUTO

C.A.S.S.A.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATESSA CH CONTRADA AIA SANTA MARIA 99

Numero REA: CH - 90555

Codice fiscale: 01478080698

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune	
	di ATESSA, all'indirizzo risultante dall'Iscrizione presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp.att. c.c., la	
	Società cooperativa denominata "C.A.S.S.A.I - Società cooperativa	
	sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze an-	
	che altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2087 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidari-	
	stico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio	
	1	

	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di asso-	
	ciazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al rag-	
	giungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni ricono-	
	sciute di rappresentanza assistenza e tutela ai suoi organismi pe-	
	riferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la pro-	
	pria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o di set-	
	tore inoltre potrà aderire ad altri organismi associativi, economi-	
	ci o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualisti-	
	co, cooperativistico e solidaristico.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più ol-	
	tre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in ap-	
	palto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le se-	
	guenti attività socio-sanitarie e/o educative:	
	2	

	- 1) attività e servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione sia	
	nelle famiglie che nelle scuole o nelle strutture di accoglienza;	
	- 2) attività di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare	
	oppure realizzate in centri appositamente allestiti e/o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o aziende private;	
	- 3) strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e	
	non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- 4) servizi e centri di riabilitazione;	
	- 5) assistenza domiciliare anziani, bambini, portatori di handicap.	
	La Cooperativa sociale potrà inoltre:	
	· fornire assistenza infermieristica qualificata agli ammalati af-	
	fetti da patologie che consentono la permanenza nel proprio domici-	
	lio;	
	· servizio di assistenza al trasporto anziani, bambini, portatori di	
	handicap, con idonei automezzi, presso i centri di accoglienza,	
	presidi ospedalieri, strutture di cura e riabilitazione;	
	· promuovere ed organizzare, gestire seminari e incontri di studio	
	per approfondire le tematiche sui bambini, anziani, portatori di	
	handicap ed emarginati al fine di favorire la sensibilizzazione del	
	territorio;	
	· promuove, organizzare, gestire in proprio, o per Enti pubblici e/o	
	aziende private, asili nido, scuole materne, case di riposo per an-	
	ziani et similia;	
	- organizzare e gestire servizi socio-assistenziali ed educativi a	
	favore del disagio minorile in genere; la gestione di ca-	
	3	

	se-famiglia, centri di prima accoglienza, centri diurni e di aggre-	
	gazione; l'attività di prevenzione nella quale sono previsti la pre-	
	parazione e il sostegno alla relazione genitoriale; la gestione dei	
	servizi diretti alla tutela dei diritti del bambino, anche vittima	
	di maltrattamenti ed abusi sessuali; la consulenza in materia a fa-	
	vore dell'Autorità giudiziaria e dei Tribunali per i Minorenni;	
	- attuare interventi diretti al sostegno psicologico o so-	
	cio-assistenziale a favore di famiglie o gruppi, con particolari	
	difficoltà o a rischio;	
	- attuare interventi di sostegno e recupero di soggetti anche extra-	
	comunitari maltrattati e/o dediti alla prostituzione;	
	- attuare interventi di sostegno e recupero di soggetti vittime dei	
	fenomeni della droga e dell'alcolismo;	
	- gestire l'assistenza psicologica, infermieristica e sanitaria agli	
	anziani, sia domiciliare che presso centri pubblici e privati, il	
	mantenimento dell'anziano nel normale ambiente di vita, l'istitu-	
	zione e la gestione di case di riposo, centri sociali, centri diur-	
	ni, residenze sanitarie assistite, centri terapeutici a favore degli	
	anziani e dei relativi servizi connessi; l'organizzazione e la ge-	
	stione di servizi di segretariato sociale per gli anziani;	
	- gestire l'assistenza domiciliare ed educativo-scolastica, gli in-	
	terventi di animazione, attività ricreative e di recupero e la ge-	
	stione di strutture residenziali (case-albergo, case-famiglia, resi-	
	denze sanitarie assistite, laboratori protetti, centri diurni, cen-	
	tri di riabilitazione al lavoro, centri educativi, comunità Educa-	
	4	

	tivo-riabilitative a favore di disabili, soggetti psichiatrici, tos-	
	sicodipendenti, alcolisti, detenuti, extracomunitari).	
	Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, con-	
	sortili, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Lo scopo che i soci cooperatori della cooperativa sociale intendono	
	perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavo-	
	ro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-	
	conomiche sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei	
	soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa sociale e dalle	
	Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia,	
	dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa so-	
	ciale è retta da e con principi della mutualità previsti dall'art.26	
	del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577	
	del 14.12.47 ratificato con modificazioni della Legge n.302 del	
	02.04.51 e successive modificazioni.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo	
	5	

	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Pri-	
	vati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti al-	
	le seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	6	

	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici, profes-	
	sionisti ed elementi amministrativi nel numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrive-	
	re, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il pre-	
	sente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	7	

	dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività e-	
	conomica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo ammi-	
	nistrativo, chi l'ha proposta, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della succes-	
	siva convocazione.	
	8	

	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo sta-	
	tuto, i soci sono obbligati:	
	- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	· del capitale sottoscritto;	
	· della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	· del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	9	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che si trovi in contrasto con gli scopi sociali della Cooperati-	
	va;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei modi ordinari.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda i rapporti mutuali-	
	stici tra socio cooperatore e Società che per quanto riguarda il	
	rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda da parte dell'Organo amministrativo.	
	Art. 10 Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	10	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non su-	
	periore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo;	
	f) che, in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa, ov-	
	vero fomenti dissidi fra i Soci;	
	g) che interrompa per un periodo superiore a sei mesi gli apporti	
	di lavoro verso la società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina automaticamente an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Coope-	
	rativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministra-	
	11	

	tivo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stes-	
	si.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.	
	La liquidazione della quota non comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data	
	12	

	del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà	
	di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società su-	
	bentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappre-	
	sentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi	
	nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la So-	
	cietà consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprez-	
	zamento con le modalità previste dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno	
	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove que-	
	sto non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo	
	13	

	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c),	
	d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote o del pagamento della prestazione mutualistica e del	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste	
	da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 15 (Strumenti finanziari)	
	La società potrà emettere strumenti finanziari nei limiti e con le	
	modalità di cui all'articolo 2526 C.C.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	14	

	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	-- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	-- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli uti-	
	li di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci decedu-	
	ti;	
	-- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	-- d) dalla riserva straordinaria;	
	-- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto,	
	ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere riparti-	
	te tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autoriz-	
	zazione dell'Organo amministrativo.	
	15	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera rac-	
	comandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acqui-	
	rente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabi-	
	lità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	
	quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Or-	
	gano amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	16	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riser-	
	ve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non coopera-	
	tori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribui-	
	re i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima previ-	
	sta dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli	
	soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eser-	
	cizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	17	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta e integrazione salariale;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso,	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento interno.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo i-	
	doneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	18	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva: il bilancio, la ripartizione del ristorno così come	
	previsto dal progetto dell'organo amministrativo e la destinazione	
	degli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costi-	
	tutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) nomina i liquidatori ed determina i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	19	

	l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente pun-	
	to 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art.18.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Orga-	
	no amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di	
	argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facen-	
	done domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ri-	
	tardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza rela-	
	20	

	tiva, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione;	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	
	diate delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e	
	che non sia Amministratore o Sindaco, come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'As-	
	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente o	
	dall'Amministratore più anziano, ed in assenza di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	21	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea	
	dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico, da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da due a cinque o da due amministratori con firma disgiun-	
	ta o congiunta, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo determinato di	
	volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina; la nomina può	
	avvenire anche a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presiden-	
	te, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più	
	ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	22	

	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comita-	
	to esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo,	
	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere af-	
	finché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione; tuttavia sono sempre valide le adunanze dell'Organo Ammi-	
	nistrativo allorquando siano presenti tutti gli amministratori ed i	
	sindaci, se nominati, anche se non convocate come sopra.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso	
	di parità prevale il voto del Presidente.	
	Art.30 (Integrazione del Consiglio)	
	23	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Col-	
	legio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Ammini-	
	stratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tut-	
	ti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministra-	
	tore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione o i due amministratori, con firma disgiunta o congiunta, se-	
	condo quanto stabilito all'atto della nomina, hanno la rappresentan-	
	za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle dele-	
	24	

	ghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e	
	Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o i due amministratori, con firma disgiunta o	
	congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, o il Pre-	
	sidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, po-	
	tranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se co-	
	munque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro uf-	
	ficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è	
	25	

	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	· a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 16, lett. c);	
	· al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o al-	
	tri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento	
	della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal	
	precedente art.23.	
	Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	26	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve in-	
	divisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente	
	la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio,	
	si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art.	
	2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro suddetto - attivo patrimoniale non superiore a	
	1.000.000,00 di Euro - ha raggiunto un grado di stabilità, entro i	
	tre mesi successivi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle So-	
	cietà per azioni.	
	FIRMATI: ROCCO TANO, NOTAIO CRISTIANO DI MAIO (SIGILLO)	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-	
	CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA	
	3 DEL DPR N.445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI	
	REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.	
	27	